

**TITOLO I**  
**COSTITUZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 1**

**Articolo 2**

**Articolo 3**

**TITOLO II**  
**OGGETTO ED OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 4**

**TITOLO III**  
**CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 5**

**Articolo 6**

**Articolo 7**

**Articolo 8**

**Articolo 9**

**TITOLO IV**  
**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Articolo 10**

**Articolo 11**

**Articolo 12**

**Articolo 13**

**Articolo 14**

**Articolo 15**

**Articolo 16**

**Articolo 17**

**Articolo 18**

**Articolo 19**

**TITOLO V**  
**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PRESIDENZA**

**Articolo 20**

**Articolo 21**

**Articolo 22**

**Articolo 23**

**Articolo 24**

**Articolo 25**

**Articolo 26**

**Articolo 27**

**Articolo 28**

**Articolo 29**

**TITOLO VI**  
**DIREZIONE GENERALE**

**Articolo 30**

**TITOLO VII**  
**COLLEGIO SINDACALE**

**Articolo 31**

**Articolo 32**

**Articolo 33**

**Articolo 34**

**Articolo 35**

**Articolo 36**

**Articolo 37**

**TITOLO VIII**  
**CONTROLLO CONTABILE**

**Articolo 38**

**Articolo 39**

**Articolo 40**

**Articolo 41**

**Articolo 42**

**TITOLO IX**  
**BILANCIO E UTILI**

**Articolo 43**

**Articolo 44**

**Articolo 45**

**TITOLO X**  
**LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 46**

**TITOLO XI**  
**LIBRI SOCIALI**

**Articolo 47**

**TITOLO XII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 48**

**Articolo 49**

**Articolo 50**

**TITOLO I**  
**Costituzione, sede e durata della Società**

**Articolo 1**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "BANCA PARTNER S.P.A.".

**Articolo 2**

La società ha sede legale ed amministrativa nel Castello di Serravalle, località Dogana (RSM), in via Tre Settembre, n. 99, e potrà, ai sensi di legge, istituire filiali, sedi secondarie e rappresentanze, in San Marino ed all'estero, ottenute le autorizzazioni necessarie.

### **Articolo 3**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

## **TITOLO II Oggetto ed operazioni della Società**

### **Articolo 4**

La società ha per oggetto l'attività bancaria, quale la raccolta del risparmio presso il pubblico e l'esercizio del credito, nonché tutte le altre attività riservate con essa compatibili, quali, a titolo esemplificativo, servizi di investimento, di pagamento, di emissione moneta elettronica, attività di intermediazione in cambi e ogni altra attività accessoria, strumentale o connessa alle precedenti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza, in particolare dall'articolo 156 della Legge n.165/2005, e previa autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove dovuta. La società potrà inoltre svolgere l'intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 26 della predetta Legge.

## **TITOLO III Capitale sociale**

### **Articolo 5**

Il capitale sociale è fissato in €. 29.244.000,00 (ventinovemilioniduecento-quarantaquattromila/00), ed è rappresentato e costituito da n. 29.244.000 (ventinovemilioniduecentoquarantaquattromila) azioni nominative da €. 1,00 (uno/00) cadauna in titoli unitari o multipli.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Nel caso di pegno il diritto di voto, fatte salve eventuali convenzioni contrarie, spetta al creditore pignoratizio.

Nel caso di usufrutto il diritto di voto, fatte salve eventuali convenzioni contrarie, spetta all'usufruttuario.

Il trasferimento di azioni ha efficacia nei confronti della società solo dopo che sia stata fatta annotazione nel registro Soci.

I trasferimenti di azioni debbono comunque essere effettuati nel rispetto della disciplina dettata dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

I Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni al valore nominale, purché gli effetti del recesso e/o del rimborso non risultino in contrasto con le vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

### **Articolo 6**

La Società può acquisire azioni proprie nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

La Società potrà emettere anche azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie istituendo categorie omogenee di azioni. Le speciali azioni eventualmente emesse godranno dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne statuirà e disciplinerà l'emissione.

I certificati azionari, emessi in conformità a quanto previsto dalla Legge sulle Società saranno

sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dai Sindaci. Tutti i certificati saranno comunque emessi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza. Non potranno essere emesse azioni per somme inferiori al loro valore nominale.

Non sono ammessi conferimenti in natura.

### **Articolo 7**

Nell'eventualità di aumento del capitale mediante l'emissione di nuove azioni, il diritto di opzione sulle nuove azioni è riservato agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute. L'Assemblea stabilisce i termini e le modalità per l'esercizio del diritto d'opzione; il termine decorrerà dal giorno del deposito del verbale della relativa assemblea presso la Cancelleria del Tribunale e non potrà essere inferiore a dieci giorni.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che rimarranno inoplate.

L'Assemblea determina nella delibera di aumento di capitale le modalità e i tempi di collocamento di quelle azioni che dovessero rimanere inoplate.

In caso di vertenza tra i soci nel trapasso e possesso delle azioni, i Soci si impegnano a deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da tre persone, nominate una per parte dai due soci contendenti e la terza di comune accordo; trascorso il termine di sessanta giorni senza che gli arbitri siano stati nominati o senza che gli stessi abbiano accettato la nomina o senza che i due arbitri nominati dalle parti abbiano trovato l'accordo per la nomina del terzo arbitro, gli arbitri mancanti sono nominati - su istanza della parte più diligente - dal Commissario della Legge di San Marino.

Il Collegio Arbitrale, che deve comunque avere sede nel territorio della Repubblica di San Marino, deciderà a maggioranza di voti, applicherà le disposizioni di Legge e di Vigilanza vigenti in materia, emetterà le proprie decisioni in lingua italiana anche se un contendente non sarà di nazionalità italiana.

### **Articolo 8**

La qualità di socio azionista comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni degli organi sociali, salvo restando il diritto di impugnativa previsto dal successivo art. 19.

Gli azionisti si impegnano al rispetto degli obblighi ad essi riferibili per effetto delle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza sugli assetti proprietari delle banche, anche con riferimento ai vincoli posti alla libera circolazione delle azioni, alla sospensione del diritto di voto e all'obbligo di alienazione delle partecipazioni.

Gli azionisti si obbligano altresì a fornire agli organi sociali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, ai propri esponenti aziendali ed ai propri effettivi beneficiari economici, al fine di consentire alla società il pieno rispetto di tutte le disposizioni di Legge e Vigilanza.

Gli azionisti prendono atto che, per effetto del segreto bancario di cui alla Legge n.165/2005, il loro diritto di informazione è circoscritto alle comunicazioni ad essi presentate ai fini dell'approvazione dei bilanci, d'esercizio e infrannuali, e che il loro potere d'indirizzo della gestione sociale è esplicabile unicamente attraverso la nomina e la revoca, in sede assembleare, degli esponenti aziendali.

La qualità di socio azionista comporta inoltre, per qualsiasi rapporto con la Società, l'elezione di domicilio presso la sede sociale.

### **Articolo 9**

La società può emettere obbligazioni, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

Le obbligazioni dovranno comunque possedere tutti i requisiti e contenere tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

## **TITOLO IV**

### **Assemblea degli Azionisti**

#### **Articolo 10**

L'Assemblea degli azionisti legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti. Essa è convocata presso la sede sociale o eccezionalmente in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché situato nel territorio della Repubblica di San Marino.

Sono riservate all'Assemblea degli azionisti le seguenti decisioni:

- a) l'elezione e l'eventuale revoca dei membri del Consiglio d'Amministrazione, la determinazione del numero dei suoi componenti, la nomina del Presidente del Consiglio stesso e la determinazione dei compensi spettanti a ciascuno di essi;
- b) la nomina e la revoca, fra i membri del Consiglio d'Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, la determinazione dei poteri ad esso delegabili dal Consiglio di Amministrazione, il suo compenso e livello di rappresentanza, nonché, in generale, i processi di attribuzione di deleghe amministrative e gestionali;
- c) l'elezione dei Sindaci, la determinazione degli emolumenti dei Sindaci, la elezione del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) la scelta e la nomina della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e della certificazione del bilancio della Banca;
- e) l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione;
- f) l'approvazione del bilancio annuale;
- g) la fusione con altre Società e l'assorbimento di esse;
- h) l'emissione di obbligazioni convertibili o cum warrant;
- i) la reintegrazione, l'aumento e la determinazione del capitale sociale;
- j) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- k) qualsiasi altra decisione che per legge è riservata all'Assemblea, compresa ogni modifica dello Statuto sociale;
- l) la deliberazione su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le delibere di modifica statutaria potranno essere validamente assunte solo previa produzione in Assemblea, da parte del Presidente, della conforme autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza.

#### **Articolo 11**

L'Assemblea degli azionisti deve essere convocata almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e la discussione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata per la discussione di ogni altro argomento previsto dalla legge e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno, o quando ne facciano domanda per iscritto i titolari di azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni.

L'Assemblea deve essere inoltre immediatamente convocata se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli Amministratori o comunque un numero di Amministratori tale da portare la composizione del Consiglio al di sotto del minimo di cui all'art. 20, nonché in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più sindaci per provvedere alla loro sostituzione.

#### **Articolo 12**

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, cui sia stata affidata la rappresentanza legale della società, a mezzo di avviso di convocazione, da inviarsi a tutti gli azionisti presso il loro domicilio almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea ai sensi di quanto previsto dal primo comma del precedente Articolo 11, ciascun azionista può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

L'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla Legge.

Nel caso che venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata dagli Amministratori rimasti in carica per provvedere alla sostituzione di quelli mancanti.

Qualora vengano a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del Consiglio d'Amministrazione deve essere convocata dal Collegio Sindacale oppure anche da ciascun azionista.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco completo degli argomenti da trattare e debbono essere precisati i quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni.

Nello stesso avviso debbono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione da tenersi nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuta la quota di capitale richiesta dalla Legge e dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea, precisando anche in tal caso i quorum di costituzione e di validità delle deliberazioni.

La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Fatta eccezione per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea è comunque validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno, ovvero in difetto delle formalità di convocazione di cui alle precedenti disposizioni, purché nella relativa deliberazione siano presenti tutti coloro che ne hanno diritto e non sorgano opposizioni alla trattazione dell'argomento.

### **Articolo 13**

Ha diritto di intervenire all'Assemblea l'azionista che risulti iscritto nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

### **Articolo 14**

Gli azionisti che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono intervenire personalmente ovvero farsi rappresentare in Assemblea mediante delega nominativa scritta. Tale delega avrà valore solo per una singola Assemblea in prima e in seconda convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'Assemblea.

### **Articolo 15**

Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della Società.

Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza delle azioni presenti in Assemblea.

L'azione sociale di responsabilità contro gli Amministratori è promossa con deliberazione dell'Assemblea, che può essere assunta in occasione della discussione del bilancio, anche se non prevista fra gli argomenti all'ordine del giorno. Tale deliberazione, se approvata col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, comporta la revoca dall'incarico degli Amministratori contro i quali è stata proposta; in questo caso l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

### **Articolo 16**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza, dall'Amministratore Delegato o da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea sarà assistito da un segretario designato nello stesso modo.

### **Articolo 17**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino in proprio o per delega:

- almeno il 65% del capitale sociale in prima convocazione;
- almeno il 50% del capitale sociale in seconda convocazione.

In prima e seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate nella riunione.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto di intervento degli azionisti in Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente convocata e validamente costituita, per dirigere e regolare la discussione, nonché per stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, una volta avvenuta, vale per tutta la durata dell'Assemblea stessa, pertanto la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per l'astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi per qualsiasi ragione, successivamente nel corso dell'adunanza.

#### **Articolo 18**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale redatto dal Segretario, che potrà essere persona anche estranea all'Assemblea dei Soci e al Consiglio d'Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario stesso, nonché dagli Amministratori e dai Sindaci presenti in Assemblea.

Ogni verbale di Assemblea degli azionisti deve essere trasmesso in copia conforme ed integrale all'Autorità di Vigilanza entro dieci giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del Tribunale a cura del Presidente o del Notaio da questi incaricato.

Fatto salvo quanto sopra, nei casi di modifica statutaria, entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea, la società deve trasmettere all'Autorità di Vigilanza a mezzo posta elettronica, il testo integrale dello Statuto, così come modificato.

#### **Articolo 19**

Sotto pena di decadenza, qualsiasi azione per impugnativa di una deliberazione assembleare, presa non in conformità della legge e del presente Statuto, deve essere proposta avanti l'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

### **TITOLO V**

#### **Consiglio di Amministrazione e Presidenza**

#### **Articolo 20**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea dei Soci, a norma di legge.

Gli Amministratori dovranno essere scelti tra persone che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza ed in quanto esponenti aziendali sono soggetti ai seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o indipendenza;
- b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di Legge e di Vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- c) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;
- d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di Legge e di Vigilanza.

Non possono essere nominati membri del Consiglio d'Amministrazione e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che sono privi dei requisiti di cui al comma che precede o versano in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla Legge.

#### **Articolo 21**

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il

Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei Soci anche prima della scadenza del termine salvo il diritto degli Amministratori al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta al Presidente ed al Collegio Sindacale con un preavviso di almeno 30 giorni; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, nel rispetto della composizione minima di cui all'articolo precedente; in caso contrario ha effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio è stata regolarmente ricostituita.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli Amministratori o comunque un numero di Amministratori che porti la composizione del Consiglio al di sotto della composizione minima di cui all'articolo precedente, quelli rimasti in carica debbono convocare immediatamente l'Assemblea per provvedere al reintegro della compagine consiliare con le maggioranze previste dall'art. 17 del presente Statuto; i Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio d'Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o eventualmente da uno dei soci.

### **Articolo 22**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove in territorio della Repubblica di San Marino, ogni volta che se ne presenti la necessità e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno un terzo degli Amministratori o il Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adunanza, nonché degli oggetti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato agli Amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza stessa, salvo casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a ventiquattro ore; gli avvisi possono essere diramati anche telegraficamente, per telefax e per posta elettronica.

### **Articolo 23**

Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dall'Amministratore Delegato; in caso di contemporanea assenza anche di quest'ultimi viene chiamato a presiedere le riunioni il Consigliere in possesso delle qualità indicate nel successivo articolo 29.

Il Consiglio elegge di volta in volta un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso, purché dipendente della Società o notaio sammarinese.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I singoli Consiglieri non possono farsi rappresentare da altri in seno al Consiglio.

Le deliberazioni debbono essere adottate a scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri presenti in Consiglio di Amministrazione.

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

### **Articolo 24**

L'Amministratore che in una determinata operazione ha per conto proprio, per conto dei propri ascendenti, discendenti, collaterali ed affini sino al terzo grado o per conto di terzi un interesse, anche se non in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri Amministratori ed ai Sindaci.

### **Articolo 25**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea dei Soci. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di Legge e di Vigilanza, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- α) la formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea e le proposte di ripartizione degli utili;
- β) la formulazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusi il Regolamento sulla struttura organizzativa, il Regolamento sull'attività di revisione interna, il Regolamento sul processo di erogazione del credito ed il Regolamento dell'attività di gestione del portafoglio finanziario;
- χ) l'acquisto e l'alienazione di immobili;
- δ) l'istituzione, la soppressione e il trasferimento di filiali, recapiti e rappresentanze nella Repubblica di San Marino e all'estero;
- ε) l'assunzione e la dismissione di servizi di esattoria, ricevitoria, di cassa e di tesoreria;
- φ) l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale, in quanto capo della Struttura Esecutiva, e la determinazione delle sue retribuzioni e competenze relativamente alla concessione dei fidi e alla erogazione del credito con il conferimento di rappresentanza e di firma che non spettino già ad esso ai sensi del presente Statuto;
- γ) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- η) la nomina e la revoca del Responsabile dell'Internal Auditing;
- ι) le deliberazioni concernenti le esternalizzazioni;
- φ) la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo agli esponenti aziendali;
- κ) le deliberazioni in materia di "grandi rischi" e di "posizioni rilevanti" in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di vigilanza;
- λ) l'emissione di prestiti obbligazionari, ad eccezione di quelli convertibili in azioni o cum warrant che sono riservati all'Assemblea degli Azionisti.

Nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, nonché dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, fatta eccezione per le competenze ad esso riservate dalle predette disposizioni e garantendo la necessaria diversificazione tra i poteri delegati onde evitare rischi di sovrapposizioni, all' Amministratore Delegato o ad altri Amministratori, designati dall'Assemblea e nel rispetto delle sue deliberazioni in materia di poteri delegabili..

Il Consiglio d'Amministrazione deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

Il Direttore Generale, di norma assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ove non sia membro del Consiglio, nel qual caso partecipa alle riunioni senza restrizione alcuna.

#### **Articolo 26**

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni, nonché ad un compenso annuo globale determinato dall'Assemblea anno per anno: la precedente delibera è valida sino a diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Le modalità di riparto del compenso annuo globale, spettante agli Amministratori, vengono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da prendere anno per anno, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

#### **Articolo 27**

Il Consiglio per il compimento di determinati atti ed affari potrà conferire mandato con relativa facoltà di firmare per la Società a uno o più dei suoi membri o ai Funzionari della Società stessa od anche a persone estranee.

Delle decisioni assunte dai mandatari dovrà essere data notizia al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.

#### **Articolo 28**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società.

Tuttavia, ove sia stato nominato un Amministratore Delegato, il potere di rappresentanza spetta altresì allo stesso, nei limiti delle deleghe ad esso conferite.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato hanno quindi la rappresentanza di fronte a tutti gli organi e collegi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari di ogni ordine e grado con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi in ogni grado di giurisdizione civile, penale e amministrativa, nonché di resistere alle azioni promosse contro la Società e controricorrere, nominando avvocati e procuratori legali e conferendo loro i necessari mandati.

L'Amministratore Delegato è nominato per la durata di tre anni e decade quando decadono gli altri Consiglieri.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea dei soci all'Amministratore Delegato anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

### **Articolo 29**

Il Presidente presiede le Assemblee degli Azionisti, e, unitamente ai membri del Consiglio di Amministrazione vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assembleari e sull'andamento dell'attività aziendale.

In sua assenza o in caso di impedimento, tali funzioni sono esercitate dall' Amministratore Delegato.

In caso di contemporanea assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, ne fa le veci il Consigliere anziano salvo che tale facoltà non sia già stata assegnata dal Consiglio di Amministrazione ad altro Consigliere. Si intende il Consigliere anziano colui che partecipa da più tempo al Consiglio di Amministrazione e a parità di partecipazione colui che ha il maggior numero di anni di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza del Presidente, o dell'Amministratore Delegato. Il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Consigliere anziano o il Consigliere delegato dal Consiglio, potranno rilasciare procura speciale a favore di terzi.

## **TITOLO VI Direzione Generale**

### **Articolo 30**

Il Direttore Generale, che è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra le persone in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza, è il Capo della Struttura Esecutiva della Banca e ne è responsabile di fronte agli Organi di Amministrazione.

Egli in particolare:

- a) vigila affinché la gestione si compia in conformità della legge e dello Statuto e siano strettamente osservate le istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione determinandone le modalità più opportune e firmando gli atti relativi;
- c) dopo aver disposto e disciplinato gli accertamenti per l'istruttoria e l'esecuzione delle operazioni, riferisce al Consiglio di Amministrazione su tutti gli affari sui quali tali organi sono chiamati a deliberare, nonché su tutte le eventuali anomalie che dovessero riscontrarsi nell'andamento aziendale;
- d) autorizza ed esegue le singole operazioni nell'ambito dei crediti deliberati dagli organi sociali competenti;
- e) decide in materia di concessioni di credito, sulle relative operazioni, condizioni e modalità, entro i limiti di importo e di materia ed in conformità delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione;
- f) determina le condizioni da praticarsi sulle operazioni attive e passive della banca;
- g) stipula e firma atti, contratti e documenti: in via semplificativa ma non analitica: conti correnti di

- corrispondenza o conti reciproci interbancari, sia su base attiva che passiva, fideiussioni rilasciate a favore di terzi nell'interesse di clientela della banca, contratti di acquisto e di cessione di credito e surroghe ipotecarie; iscrizioni, restrizioni e cancellazioni, di ipoteche a favore della banca; rinuncia a ipoteche legali, atti di cessione del quinto dello stipendio, del salario, di polizze di assicurazione, sia in qualità di contraente che di beneficiario; quietanze e/o remissione di debiti, precetti, istanze tavolari, pagando, esigendo e quietanzando somme di denaro per qualsiasi titolo; atti per licenze ed autorizzazioni relative agli immobili, attrezzature ed impianti, inserendo ed accettando negli atti e contratti stipulandi tutti i patti, le clausole e le condizioni di rito o statutariamente prescritti o voluti dalla banca;
- h) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento, le girate e le quietanze delle cambiali e degli altri titoli di credito;
  - i) cura i rapporti con gli altri Istituti di credito;
  - j) rappresenta la banca in ogni procedura fallimentare e concorsuale, nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, di tutti gli uffici centrali e periferici della Pubblica Amministrazione statale, degli Enti Previdenziali,
  - k) rappresenta e tutela la banca ed i suoi interessi avanti qualunque Giudice e Tribunale, di ogni grado e giurisdizione, in qualunque azione, causa o procedimento in cui essa sia parte o sia interessata in questioni amministrative, civili, penali, contenziose, nominando all'uopo avvocati e procuratori;
  - l) compie ogni operazione presso la Banca Centrale, l'Ufficio Tributario e la Pubblica Amministrazione in genere, riscuotendo titoli, somme e valori e rilasciando quietanze liberatorie e sottoscrive ogni altra dichiarazione di natura fiscale o probatoria;
  - m) riceve e tiene in consegna le cambiali e gli assegni che ritornano protestati o comunque insoluti e cura il recupero dei crediti con dovere di proporre le azioni necessarie anche in sede giudiziaria;
  - n) nei limiti ed in conformità delle deleghe ricevute, compie le operazioni per conto di clienti della Società, sottoscrive contratti e condizioni relative alle predette operazioni;
  - o) custodisce presso la sede sociale gli atti riguardanti le Assemblee degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione;
  - p) cura la regolare annotazione nel libro fidi previsto dalle disposizioni dell'Autorità di vigilanza, di tutte le necessarie notizie riguardanti le operazioni consentite direttamente dalla Direzione in forza dei poteri spettantile;
  - q) stipula contratti collettivi o aziendali di lavoro; gestisce il personale proponendo le assunzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari ed i licenziamenti, sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone poi al Consiglio d'Amministrazione per le conseguenti deliberazioni;
  - r) nomina procuratori ad negozia per specifiche operazioni deliberate dagli Organi competenti, rappresentando la banca presso terzi;
  - s) può avvalersi della collaborazione di altri dipendenti della Banca per l'esecuzione delle operazioni che ha il compito di eseguire.
  - t) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dagli Organi della società;
  - u) adempie ad ogni altro obbligo o dovere demandatogli dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il Direttore Generale che in una determinata operazione ha per conto proprio, per conto dei propri ascendenti, collaterali ed affini sino al terzo grado o per conto di terzi un interesse, anche se non in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli Amministratori ed ai Sindaci

Il Direttore Generale, in qualità di Capo della Struttura Esecutiva, deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza ed è obbligato a:

- α) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o indipendenza;
- β) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di Legge e di Vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- χ) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;

- δ) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di Legge e di Vigilanza.

## **TITOLO VII Collegio Sindacale**

### **Articolo 31**

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di Presidente, i quali rimangono in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. La scadenza dell'incarico triennale avviene alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci debbono essere scelti fra persone che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza e che non versino in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle disposizioni stesse. Essi, inoltre, in qualità di esponenti aziendali, sono soggetti ai seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o indipendenza;
- b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di Legge e di Vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- c) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;
- d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di Legge e di Vigilanza.

La cessazione dell'incarico, dovuta a scadenza del termine, rinuncia o decadenza, ha effetto dal momento in cui il Sindaco è stato sostituito.

L'incarico di Sindaco può essere liberamente rinunciato, ma può essere revocato solamente per giusta causa con delibera dell'Assemblea dei Soci che deve riportare l'approvazione del Commissario della Legge, rilasciata a mezzo di apposito Decreto.

L'incarico dei Sindaci nominati in sostituzione di altri, che siano cessati dall'incarico per qualunque motivo, viene a scadenza assieme a quello dei Sindaci già in carica.

Decade dall'ufficio il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una Assemblea oppure a due riunioni del Collegio Sindacale o del Consiglio d'Amministrazione.

Il Sindaco che in una determinata operazione ha per conto proprio, per conto dei propri ascendenti, collaterali ed affini sino al terzo grado o per conto di terzi un interesse, anche se non in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli Amministratori.

### **Articolo 32**

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della società e, come tale, esso esplica le proprie funzioni ed esercita i suoi poteri nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di Legge e Vigilanza in materia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Collegio Sindacale deve quindi:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi della società stessa;
- 2) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) esprimere agli Amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
- 4) comunicare agli Amministratori il proprio dissenso circa determinate condotte, richiamandoli all'osservanza della legge ed ai loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del Consiglio di Amministrazione;

- 5) convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori;
- 6) convocare l'Assemblea, previa comunicazione agli Amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
- 7) vigilare sull'osservanza delle disposizioni della Banca Centrale;
- 8) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Collegio Sindacale deve inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

I Sindaci debbono comunque adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; essi sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

I Sindaci rispondono verso la Società, i Soci ed i terzi, solidalmente con gli Amministratori, per i fatti o le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare.

### **Articolo 33**

Ciascun membro del Collegio Sindacale può in ogni momento, anche in assenza di delega da parte del collegio:

- 1) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
- 2) chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- 3) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società partecipate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo nonché all'andamento in generale dell'attività sociale.

Il risultato di tali accertamenti deve figurare sul libro previsto dall'art. 37, mentre le iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di detti poteri spettano al Collegio Sindacale.

### **Articolo 34**

E' inoltre compito del Collegio Sindacale quello di ricevere le segnalazioni di fatti censurabili da parte dei soci.

Ove la denuncia di fatti censurabili provenga da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo su quanto segnalato dai soci, presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, che deve essere immediatamente convocata se la denuncia appare fondata.

Qualora ne sussistano i requisiti, il Collegio Sindacale deve procedere alla denuncia al Tribunale ai sensi di quanto previsto nell'articolo che segue.

### **Articolo 35**

Ove sussistano fondati sospetti di gravi irregolarità commesse dagli Amministratori o dagli altri organi sociali o dalla società nel suo complesso, il Collegio Sindacale deve denunciare tali irregolarità al Tribunale Unico, indipendentemente dal fatto che ciò possa arrecare danno alla società; inoltre il Collegio Sindacale deve informare senza ritardo l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una significativa irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della banca.

Il Collegio Sindacale può impugnare le delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea che non siano conformi alla Legge, allo Statuto Sociale ed alle disposizioni di Vigilanza.

### **Articolo 36**

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Esso è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da due Sindaci congiuntamente, mediante lettera raccomandata che deve pervenire ai convocati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma, in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con almeno

ventiquattro ore di preavviso mediante telegramma, telex, telefax o altro mezzo idoneo.

Le sedute del Collegio Sindacale, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Sindaci in carica; esse sono validamente costituite anche senza l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Sindaci.

Le sedute del Collegio sono presiedute dal suo Presidente ma, ove questi sia assente, i presenti provvedono a nominare il Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni riguardanti persone debbono essere espletate con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un Sindaco.

### **Articolo 37**

Di ciascuna riunione del Collegio Sindacale deve essere redatto apposito verbale, nel quale debbono essere riportate le attività svolte, nonché le decisioni e deliberazioni assunte.

Debbono inoltre essere redatti appositi verbali anche per gli atti di accertamento, di indagine e di controllo, sia nel caso che siano stati compiuti dal Collegio, sia nel caso che siano stati effettuati da un singolo Sindaco.

I verbali debbono essere redatti sull'apposito Libro Sociale, sotto la responsabilità del Presidente, a cura di un Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Collegio, anche fra persone estranee alla Società o al Collegio purché dipendenti della società o notai sammarinesi. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e da tutti gli intervenuti.

Qualora il verbale, per causa d'urgenza o per momentanea impossibilità, non sia stato redatto fin dall'origine sull'apposito libro sociale, esso deve esservi trascritto, a cura del Presidente, del Segretario o del singolo Sindaco, nel più breve tempo possibile.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

## **TITOLO VIII Controllo contabile**

### **Articolo 38**

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria, fatto salvo quanto consentito dalla Legge n. 165/2005 per gli incarichi di revisione conferiti da soggetti autorizzati.

### **Articolo 39**

La società di revisione incaricata del controllo contabile deve provvedere:

- a) a verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) a verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) a scambiare con il Collegio Sindacale informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- d) ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
- e) ad emettere la certificazione del bilancio di esercizio;
- f) a svolgere ogni altro compito o dovere demandatale dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società e la Cancelleria del Tribunale Unico.

La società di revisione incaricata del controllo contabile può chiedere agli Amministratori documenti o notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta nell'apposito libro tenuto presso la sede della società.

La Società di Revisione e i revisori da questa incaricati devono inoltre assolvere diligentemente a

tutte le ulteriori funzioni di cui sono responsabili ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

#### **Articolo 40**

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società di revisione solo dopo che per almeno tre esercizi l'incarico sia stato conferito ad un'altra società di revisione.

L'incarico può essere revocato dall'Assemblea solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Commissario della Legge, sentito il legale rappresentante della Società di Revisione o un suo delegato.

#### **Articolo 41**

Non può essere incaricata del controllo contabile e, se incaricata, decade dall'incarico la società i cui Amministratori e/o incaricati della revisione:

- α) siano i sindaci della società o delle società da questa partecipate o di quelle che partecipano la società stessa, oppure
- β) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dalle disposizioni di Legge e di Vigilanza vigenti in materia.

#### **Articolo 42**

La Società di Revisione incaricata del controllo contabile è sottoposta alle disposizioni di Legge e di Vigilanza vigenti in materia, ed è responsabile, nei confronti della Società, dei Soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai suoi doveri.

I soggetti che hanno effettuato il controllo contabile per conto della Società di Revisione sono responsabili in solido con la società medesima.

### **TITOLO IX Bilancio e Utili**

#### **Articolo 43**

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Nel termine stabilito dalle disposizioni di Legge e di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione, procede alla formazione del bilancio sociale dell'esercizio decorso.

Il bilancio, che rappresenta in modo veritiero e corretto il quadro della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, deve essere redatto con chiarezza e precisione e deve comprendere:

- a) lo stato patrimoniale, nel quale debbono essere indicate le attività, le passività e il patrimonio netto e che riproduce quindi la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale alla data di riferimento;
- b) il conto economico, nel quale debbono essere indicati i costi ed i ricavi di competenza dell'esercizio decorso evidenziando il risultato finale di utile o di perdita dell'esercizio e che fornisce quindi la dimostrazione del risultato economico prodottosi nel periodo per effetto della gestione, attraverso l'esposizione dei componenti positivi e negativi che lo hanno determinato;
- c) la nota integrativa nella quale debbono essere fornite tutte le informazioni necessarie ad una migliore comprensione delle voci inserite nello stato patrimoniale e nel rendiconto economico, nonché le notizie sulla gestione e che quindi completa le informazioni riportate negli schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, indicando i criteri di valutazione e di redazione adottati nonché la descrizione analitica di alcune voci di bilancio.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alle disposizioni di Legge e di Vigilanza vigenti in

materia e contenere tutte le indicazioni da esse richieste.

Il bilancio deve altresì essere corredato dalla relazione degli Amministratori, che descrive e valuta l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Banca ha operato, e la situazione dell'impresa nel suo complesso, attraverso un'analisi storica e prospettica degli investimenti, dei costi e dei ricavi.

#### **Articolo 44**

Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno destinati come segue:

- 20 % al fondo di riserva ordinario;
- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per dividendi ed altre eventuali destinazioni che vorrà deliberare l'Assemblea.

Le somme accantonate sul fondo di riserva ordinario possono essere utilizzate solo per gli aumenti del capitale sociale o per la copertura delle perdite.

I pagamenti dei dividendi al capitale sociale saranno effettuati presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente stabilito dallo stesso.

#### **Articolo 45**

Il Consiglio d'Amministrazione trasmette il bilancio al Collegio Sindacale unitamente alla nota integrativa almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea nella quale deve essere discusso.

Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni in ordine al bilancio ed alla sua approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza in materia.

Analoga relazione è predisposta dalla Società di Revisione incaricata del controllo contabile.

Il bilancio, con la nota integrativa e con la relazione redatta dalla Società di Revisione, deve essere depositato presso la sede sociale e nella Cancelleria del Tribunale Unico in tempo utile per consentire che esso rimanga esposto almeno per i venti giorni liberi che precedono il giorno fissato per la convocazione dell'Assemblea nella quale deve essere discusso.

I soci hanno diritto di avere copia di tutta la documentazione di bilancio dagli Amministratori.

## **TITOLO X**

### **Liquidazione della Società**

#### **Articolo 46**

In caso di scioglimento, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, della Società, l'Assemblea, nel rispetto di quanto disposto inderogabilmente dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza, o eventualmente dall'Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

## **TITOLO XI**

### **Libri sociali**

#### **Articolo 47**

La società deve tenere e conservare ai sensi delle leggi e norme regolamentari vigenti, anche con strumenti informatici, tutti i libri sociali, contabili e amministrativi che sono o saranno previsti dalle disposizioni di Legge e di Vigilanza vigenti in materia.

## **TITOLO XII**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 48**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 7 per quanto riguarda le controversie tra i soci in materia di trapasso e possesso delle azioni, l'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino è competente in modo esclusivo a conoscere tutte le controversie fra i Soci, in quanto tali, e la Società, tutte le controversie relative ai rapporti derivanti dal contratto sociale in cui la società sia convenuta e tutte le questioni relative alla responsabilità di Amministratori, Sindaci, Società di Revisione e dirigenti della Società, nonché quelle tra questi e la società.

E' però in facoltà degli Amministratori compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, la risoluzione delle controversie rientranti nei poteri loro attribuiti dal presente Statuto qualora ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di Legge e di Vigilanza.

L'arbitrato deve comunque avere sede nel territorio della Repubblica di San Marino.

#### **Articolo 49**

La società ed i Soci si impegnano ad osservare le leggi e le norme regolamentari della Repubblica di San Marino presenti e future, nonché le disposizioni contenute nei trattati intervenuti fra questa ed altri Stati.

#### **Articolo 50**

Per tutto quant'altro non sia previsto e disciplinato nel presente Statuto, si applicano le norme di legge e di regolamento vigenti in materia nel territorio della Repubblica di San Marino, fra le quali principalmente la Legge 17 novembre 2005 n.165 (Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi), il Regolamento n. 2007-07 ed ogni altra disposizione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino quale Autorità di Vigilanza, nonché, in via suppletiva, la Legge 23 febbraio 2006, n. 47, (Legge sulle Società) e successive modifiche ed integrazioni.